



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

letta la comunicazione del delegato;

considerate tutte le circostanze rappresentate;

ritenuto che un'eventuale aggiudicazione del bene potrebbe soddisfare almeno parzialmente il creditore;

dispone che

- a. il professionista delegato esegua un ultimo tentativo di vendita dell'immobile ad un prezzo pari a quello dell'ultimo tentativo di vendita;

ove questo tentativo siano infruttuoso, rimetta gli atti al giudice, allegando una relazione dettagliata nella specifica prospettiva di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c. che dovrà specificamente indicare:

1. le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;
2. una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c. (ivi comprese le spese per la certificazione notarile, di trascrizione del pignoramento ecc.), specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati;

Si comunichi al delegato, al custode nominato e alle parti.

Cagliari, 18/03/2026

Il G.E.

Valentina Frongia